

CLUB ALPINO ITALIANO

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

approvato dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo in data 1° maggio 2016
modificato in data 10 settembre 2016

PREAMBOLO

Norme Statutarie

“Con l’adesione al Club alpino italiano il socio assume l’impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali; di ottemperare alle norme dello statuto, del regolamento generale, nonché dei regolamenti e delle disposizioni che, in conseguenza dei primi, gli organi del Club alpino italiano e delle strutture territoriali pertinenti sono legittimati ad adottare; di tenere comportamenti conformi ai principi informativi del Club alpino italiano e alle regole di una corretta ed educativa convivenza” (Statuto: art. 9, 2° comma)

“La qualifica di socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito o per morte del socio; per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare” (Statuto: art. 10)

“La giustizia interna al Club alpino italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale o interregionale, il secondo a livello centrale; il collegio regionale dei probiviri è l’organo giudicante di primo grado, il collegio nazionale dei probiviri è l’organo giudicante di secondo grado del Club alpino italiano” (Statuto: art. 22, 1° comma)

“Il collegio è composto da cinque componenti effettivi e due supplenti” (Statuto: art. 22, 2° comma)

“Il collegio elegge il presidente e il vicepresidente tra i propri componenti effettivi; il presidente convoca e presiede le sedute del collegio” (Statuto: art. 22, 3° comma)

“Il collegio giudica e decide sulle controversie di propria competenza – in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti da specifico regolamento disciplinare; designa il collegio regionale dei probiviri competente a giudicare e decidere in primo grado sulle controversie tra soci, organi o strutture territoriali di diversi GR o tra struttura centrale e GR” (Statuto: art. 22, 4° comma)

“Le decisioni del collegio dei probiviri sono inappellabili e vincolanti” (Statuto: art. 22, 5° comma)

“Il regolamento disciplinare stabilisce le procedure alle quali si attengono gli organi del Club alpino italiano e delle strutture territoriali e più in generale ciascuno dei soggetti che contendono in giudizio; fissa i termini entro i quali si possono presentare gli esposti o i ricorsi e gli organi giudicanti devono concludere i procedimenti; stabilisce le sanzioni, proporzionate alla gravità delle inosservanze, irrogabili ai soci o agli organi del Club alpino italiano e delle strutture territoriali o alle stesse strutture territoriali” (Statuto: art. 36, 3° comma)

“Ogni controversia comunque connessa alle attività istituzionali che coinvolga soci, organi di strutture centrali e territoriali e le strutture stesse, a qualunque livello, è devoluta in via esclusiva agli organi di giudizio interni del Club alpino italiano. L’eventuale ricorso all’autorità giudiziaria

ordinaria non può intervenire se non dopo l'esaurimento delle procedure interne, nel corso delle quali le parti sono tenute all'obbligo di riservatezza” (Statuto: art. 36, 4° comma)

Norme regolamentari

“Il socio può perdere la qualifica anche per provvedimento disciplinare irrogato a termini del regolamento disciplinare” (Regolamento Generale: art. 15, 4° comma)

“Specifico regolamento per il funzionamento del collegio nazionale dei probiviri – redatto a cura del collegio per iniziativa del DCD, e adottato dal CC – ne disciplina le modalità di funzionamento, in particolare stabilendo:

a) forme di pubblicità della convocazione;

b) validità delle sedute;

c) modalità di svolgimento delle sedute, di intervento e di verbalizzazione; pubblicità delle decisioni e dei verbali;

d) validità delle decisioni” (Regolamento Generale: art. 36, 1° comma)

“Il collegio tiene i propri archivi presso la sede legale del Club alpino italiano e si riunisce anche altrove, secondo necessità” (Regolamento Generale: art. 36, 2° comma)

“In caso di inerzia accertata nella redazione e nelle successive modifiche del regolamento di cui al comma primo, il CDC subentra d'ufficio con funzioni di supplenza, anche affidando l'incarico a terzi” (Regolamento Generale: art. 36, 3° comma)

“Se l'ordinamento della sezione prevede la costituzione di un proprio collegio di probiviri, quest'ultimo non è organo giudicante ma svolge funzioni di conciliazione all'interno della sezione, anche non obbligatoria; qualora investito di tale funzione, i termini procedurali previsti dal regolamento disciplinare rimangono sospesi fino a che il collegio stesso non abbia comunicato alle parti il fallimento del tentativo di conciliazione o fino a che siano decorsi giorni sessanta da quello in cui al collegio sia pervenuta la richiesta di intervento” (Regolamento Generale: art. 44, 1° comma)

“Nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione, il collegio trasmette d'ufficio gli atti relativi al collegio regionale o interregionale dei probiviri, competente per territorio, per i provvedimenti conseguenti, quale organo giudicante di primo grado” (Regolamento Generale: art. 44, 2° comma)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 — Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento trovano applicazione:

a) in tutti i procedimenti per l'esercizio del potere disciplinare nei confronti di soci, di organi o strutture territoriali o centrali del Club Alpino Italiano;

b) nelle procedure per impugnazione di tutti i provvedimenti disciplinari.

Art. 2 – Difesa tecnica

1. Le parti possono farsi assistere da un difensore professionale o da un socio.

2. La procura speciale al difensore deve avere forma scritta e deve essere depositata agli atti del procedimento.

Art. 3 – Atti dei procedimenti

1. Ogni attività degli organi disciplinari e dei Collegi dei Probiviri deve essere verbalizzata e conservata e fa prova dei suoi contenuti e della provenienza.
2. I provvedimenti ordinatori dei procedimenti prendono la denominazione di ordinanze.
3. Ogni altro provvedimento privo di contenuto decisorio prende la denominazione di decreto.
4. Ordinanze e decreti sono revocabili fino a che non abbiano avuto esecuzione e possono essere modificati dal collegio a richiesta di parte da presentarsi entro dieci giorni dalla loro conoscenza.
5. Gli accordi che vengono raggiunti a seguito del tentativo di conciliazione prendono la denominazione di “verbale di conciliazione” e vengono sottoscritti dalle parti, dagli eventuali difensori e dai componenti degli organi disciplinari o dei Collegi dei Probiviri.
6. Le deliberazioni emesse a seguito di discussione prendono la denominazione di “provvedimenti disciplinari” oppure di “decisioni”.

Art. 4 – Modalità delle comunicazioni

1. Le comunicazioni devono avvenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il rifiuto di ricevere il plico equivale ad avvenuta ricezione.
3. Nel caso di mancato recapito del plico, la comunicazione si ha per avvenuta il decimo giorno successivo al deposito del plico presso l'ufficio postale.
4. Nel primo atto ciascun interessato, di propria iniziativa o su richiesta di chi effettua la comunicazione, può indicare l'indirizzo di posta elettronica, anche certificata (PEC), o il numero di fax ove vuol ricevere gli eventuali successivi atti del procedimento, ovvero indicare il domicilio, con relativa mail o fax, presso cui intende ricevere tali atti. In tale caso le successive comunicazioni avverranno nella forma richiesta dall'interessato.

Art. 5 – Riunioni, sedute e udienze

1. Le riunioni degli organi titolari del potere disciplinare e le sedute e le udienze dei Collegi dei Probiviri non sono pubbliche.

Art. 6 – Segretezza

1. Durante l'iter del procedimento disciplinare è fatto divieto di rendere lo stesso di pubblica ragione.

Art. 7 – Massimario

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, in collaborazione con i Collegi Regionali e con gli organi disciplinari, cura la redazione di un massimario delle decisioni che è di pubblica ragione in ambito CAI, omessa l'indicazione delle parti interessate e ogni altro dato che possa renderle riconoscibili.

Art. 8 – Computo dei termini

1. Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale.
2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune.
3. I giorni festivi si computano nei termini, ma i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno successivo non festivo.
4. Ai fini del rispetto dei termini procedurali, nelle comunicazioni a mezzo posta vale per il mittente la data del timbro postale di partenza e per il destinatario la data di ricezione.

Art. 9 – Sospensione dei termini

1. Tutti i termini sono sospesi per l'intero mese di agosto di ogni anno.

2. La sospensione dei termini non si applica ai procedimenti disciplinari nei quali non sia stata concessa la sospensiva dell'esecutorietà di un provvedimento disciplinare che abbia comminato una sanzione più grave della censura.

3. La sospensione non si applica, inoltre, nelle impugnazioni avverso provvedimenti cautelari e in tutti i casi in cui vi è pericolo concreto che nel frattempo possano derivare pregiudizi di rilevante entità, sulla cui sussistenza decide insindacabilmente il Presidente del Collegio competente a decidere nel merito.

Art. 10 – Astensione e ricusazione

1. Il componente dell'organo titolare del potere disciplinare o del Collegio dei Probiviri ha l'obbligo di astenersi nei seguenti casi:

a) se è legato da interessi concreti ed attuali, da vincoli di parentela o affinità con una delle parti o con uno dei componenti un organo collegiale che sia parte in causa;

b) se ha dato consigli o pareri, anche informali, a una delle parti sulle questioni oggetto di valutazione;

c) in ogni altro caso in cui sussistono gravi ragioni di convenienza o di opportunità.

2. Per i Collegi Regionali/Interregionali e Nazionale dei Probiviri vi è obbligo di astensione per il componente che appartiene alla stessa Sezione di una delle parti interessate al procedimento.

3. Per il Collegio Nazionale dei Probiviri vi è obbligo di astensione anche per il componente che appartiene al raggruppamento regionale o interregionale i cui organi siano parte nel procedimento devoluto al suo esame.

4. Nei casi di astensione obbligatoria, ove il componente non dichiara di astenersi, l'interessato può formularne dichiarazione di ricusazione.

5. Sulle dichiarazioni di astensione e di ricusazione decide il Collegio Nazionale dei Probiviri entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione; se astensione e ricusazione riguardano un componente del Collegio Nazionale dei Probiviri, competente a decidere resta lo stesso Collegio, in assenza del componente interessato.

6. Se a seguito della astensione o della ricusazione l'organo cui appartiene non è più in grado di riunirsi utilmente per difetto del numero dei componenti, chi accoglie la richiesta designa il diverso organo competente, al quale trasmette l'intero fascicolo, dandone immediata comunicazione alle parti.

7. I termini procedurali restano sospesi dalla presentazione della dichiarazione di astensione o di ricusazione fino alla comunicazione della decisione del Collegio Nazionale dei Probiviri.

TITOLO II

NORME PROCEDURALI

Capo I – Doveri, competenza e sanzioni

Art. 11 — Doveri dei soci

1. Ciascun socio, sia singolarmente che come componente di organo collegiale, deve rispettare gli impegni assunti con l'adesione al Club Alpino Italiano, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto, e, in ogni caso, deve tenere comportamenti conformi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività associativa.

2. La violazione di tali principi e disposizioni legittima l'apertura di procedimento disciplinare nei confronti del trasgressore o dei trasgressori per l'eventuale applicazione di una sanzione disciplinare.

Art. 12 — Competenza in ambito disciplinare

1. La titolarità del potere disciplinare si determina sulla base dell'ambito territoriale di diffusione degli effetti della violazione da perseguire o sulla base della posizione soggettiva del socio.
2. Di conseguenza sono titolari del potere disciplinare:
 - a) Il *Consiglio Direttivo della Sezione* nei confronti del socio iscritto alla medesima al momento della commissione del fatto disciplinarmente rilevante, quando gli effetti negativi della commessa violazione sono rimasti circoscritti nell'ambito sezionale;
 - b) Il *Comitato Direttivo Regionale* nei confronti del socio, delle sezioni o di loro organi, quando gli effetti negativi della commessa violazione sono rimasti circoscritti nell'ambito regionale;
 - c) Il *Comitato Direttivo Centrale* nei confronti del socio, delle sezioni e dei loro organi, quando gli effetti negativi della commessa violazione si sono estesi oltre i limiti regionali, nonché nei confronti degli organi regionali o interregionali e degli organi o strutture centrali;
 - d) Il *Consiglio Direttivo* delle Sezioni Nazionali nei confronti del socio iscritto alle medesime al momento della commissione del fatto disciplinarmente rilevante e strettamente connesso all'appartenenza a tali Sezioni;
 - e) Gli *Organi Tecnici Territoriali Operativi* per i procedimenti nei confronti dei propri sezionali riguardanti fatti o comportamenti nell'ambito della specifica attività;
 - f) Gli *Organi Tecnici Centrali Operativi* per i procedimenti nei confronti dei propri titolari riguardanti fatti o comportamenti nell'ambito della specifica attività;
 - g) Il *Direttivo* delle Strutture Operative per i procedimenti previsti dai rispettivi regolamenti;
3. Il *Comitato Direttivo Centrale* ha competenza esclusiva per i provvedimenti di radiazione del socio.
4. Qualora il procedimento debba essere instaurato nei confronti di un socio facente parte dell'organo titolare del potere disciplinare di cui alle lettere a) e b), la competenza viene determinata, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, in un organo di pari grado, dal Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri.
5. Qualora il procedimento debba essere instaurato nei confronti di un socio facente parte del CDC nell'ambito dell'attività ad esso relativa, la competenza spetta al CDC stesso.

Art. 13 — Comunicazione da parte dell'organo superiore e avocazione

1. L'organo superiore che, ritenutosi competente, instaura un procedimento disciplinare, deve immediatamente darne comunicazione agli organi territoriali che sarebbero stati legittimati a perseguire la medesima violazione nei confronti dei medesimi soggetti, i quali non possono da quel momento promuovere procedimento disciplinare per lo stesso fatto.
2. Qualora questi avessero già promosso il procedimento disciplinare, l'organo superiore, se non ritiene di archiviare l'azione intrapresa, può avocare a sé il diritto di proseguire l'azione disciplinare, dandone immediata comunicazione agli organi di competenza subalterna, i quali devono archiviare l'azione intrapresa trasmettendo all'organo procedente i risultati delle indagini eseguite.
3. L'organo superiore che infligge un provvedimento disciplinare deve darne immediata comunicazione alla sezione di appartenenza del singolo socio sanzionato.

Art. 14 — Conflitto di competenza

1. Qualora sorga conflitto di competenza tra gli organi potenzialmente titolari del potere disciplinare, la decisione viene rimessa, su ricorso della parte più diligente o su segnalazione dello stesso organo procedente, al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, il quale decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

2. Gli organi procedenti avanti ai quali venga sollevato il conflitto di competenza devono sospendere i procedimenti in attesa della pronuncia da parte del Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri al quale provvedono a comunicare immediatamente l'eccepito conflitto.

3. Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri deve tempestivamente comunicare la propria decisione agli organi in conflitto e l'azione disciplinare riprenderà il suo corso avanti all'organo ritenuto competente.

Art. 15 — Inerzia degli organi territoriali

1. Nei casi di inerzia accertata degli organi territoriali, si applicano le supplenze di cui all'art. 37, 3° comma, dello Statuto.

2. Si ha inerzia accertata quando l'organo titolare del potere disciplinare non lo eserciti entro sessanta giorni dalla conoscenza di fatti a rilevanza disciplinare.

Art. 16 – Rimessione al CDC per competenza funzionale

1. Quando l'organo titolare del potere disciplinare ritiene che il caso al suo esame possa comportare la sanzione della radiazione, ne riferisce al CDC, al quale trasmette il fascicolo con tutta la documentazione disponibile.

2. Il CDC, qualora non ritenga i fatti riferiti di gravità tale da legittimare, ove accertati, l'applicazione della sanzione della radiazione, restituisce gli atti al titolare del potere disciplinare, che potrà infliggere solo una sanzione diversa dalla radiazione, anche integrando le indagini precedentemente svolte.

Art. 17 — Estinzione dell'azione

1. Le dimissioni da socio del Club Alpino Italiano estinguono l'azione disciplinare nei suoi confronti solo se con la comunicazione delle dimissioni il socio si impegna a non richiedere l'iscrizione al Club Alpino Italiano per i successivi cinque anni, non recuperabili ai fini dell'anzianità in caso di reinscrizione.

Art. 18 — Principio di adeguatezza dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari devono essere proporzionati alla gravità dei fatti contestati, alla effettiva responsabilità degli autori e alle conseguenze dannose che ne sono derivate o che avrebbero potuto derivare al sodalizio o alle sue strutture, centrali o territoriali, o ad altro socio.

Art. 19 — Provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci per responsabilità individuali e sanzioni accessorie

1. Le sanzioni disciplinari nei confronti dei soci per responsabilità individuale sono:

a) l'*ammonizione*, che consiste nella comunicazione di una nota di biasimo con diffida ad astenersi dal reiterare le violazioni;

b) la *censura*, che consiste in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;

c) la *sospensione* dall'esercizio dei diritti spettanti al socio per un periodo non superiore a due anni, durante il quale il socio deve adempiere a tutti i suoi obblighi e ha diritto solo alle coperture assicurative e a ricevere la stampa locale;

d) la *radiazione*, che comporta, con effetto immediato, la perdita della qualifica di socio, dei connessi diritti e con le conseguenti decadenze dalle cariche o incarichi ricoperti nel Club Alpino Italiano.

2. Le sanzioni disciplinari nei confronti dei titolari, oltre a quelle di cui al comma precedente, sono:

a) l'*ammonizione*, che consiste nella comunicazione di una nota di biasimo con diffida ad astenersi dal reiterare le violazioni;

b) la *censura*, che consiste in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;

c) La *sospensione dal titolo* per un periodo massimo di due anni, durante il quale non potrà svolgere alcuna attività connessa al titolo;

d) La *perdita del titolo*, che comporta la cessazione definitiva della qualifica e di ogni attività ad essa connessa.

3. Le sanzioni accessorie nei confronti dei soci per responsabilità individuale consistono nella interdizione a ricoprire cariche e incarichi sociali per un periodo massimo di tre anni.

4. Qualora il socio si sia reso responsabile di attestazioni infedeli e non veritiere relative alle condizioni personali e/o ai requisiti per la sua eleggibilità a cariche sociali, nei suoi confronti vengono irrogate le sanzioni disciplinari di cui al presente articolo, oltre alla sanzione accessoria dell'interdizione a ricoprire cariche sociali per un periodo massimo di tre anni.

Art. 20 — Provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci per responsabilità collegiali e sanzioni accessorie

1. In caso di provvedimenti disciplinari nei confronti di organi collegiali, ai soci che ne facevano parte possono essere irrogate le sanzioni di cui all'articolo precedente ed inoltre può essere loro inflitta la sanzione accessoria dell'interdizione a ricoprire cariche e incarichi sociali per un periodo massimo di tre anni.

2. E' esente da sanzioni il componente che non abbia partecipato alle riunioni in cui sono stati adottati gli atti o provvedimenti che hanno dato origine alla sanzione disciplinare nei confronti dell'organo o che abbia espresso voto contrario o si sia astenuto.

Art. 21 — Provvedimenti disciplinari nei confronti di organi monocratici

1. Nei confronti dei soci chiamati a rispondere di violazioni commesse nella veste di titolari di organi monocratici sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 19 e può essere applicata la sanzione dell'interdizione di cui al comma 1 dell'art. 20; l'interdizione consegue obbligatoriamente nei casi di inerzia o inosservanza reiterata.

Art. 22 — Provvedimenti disciplinari nei confronti delle sezioni

1. Nel caso di gravi irregolarità o di gravi turbative nel normale svolgimento dell'attività di una sezione, può esserene deliberato;

a) lo scioglimento del Consiglio Direttivo;

b) lo scioglimento della Sezione nei casi di maggiore gravità.

2. In tale ultimo caso, entro la fine dell'anno sociale, ciascun socio deve scegliere la sezione nella quale intende proseguire il suo rapporto associativo.

Art. 23 — Esecutività dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari sono immediatamente esecutivi.

2. Gli interessati possono chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti disciplinari nei casi e con le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 24 — Provvedimenti cautelari

1. In pendenza di procedimento disciplinare, l'organo procedente può adottare i provvedimenti cautelari che riterrà idonei ad impedire il reiterarsi delle violazioni contestate e a consentire le funzioni vicarie dell'organo indagato.

2. A tale scopo può sospendere dalle funzioni singoli soci o interi organi indagati, nominando in questo caso un Commissario provvisorio che lo sostituisca per l'intera durata del procedimento.

3. Avverso il provvedimento di sospensione cautelare l'interessato può ricorrere al Collegio Regionale dei Probiviri con le modalità di cui agli articoli 39 e seguenti, ma i termini ivi previsti sono ridotti alla metà.

Art. 25 — Ravvedimento attivo

1. Il ravvedimento dell'indagato che abbia provveduto spontaneamente ad elidere le conseguenze negative delle violazioni commesse e/o a ripararne gli effetti, costituisce attenuante.
2. In presenza di ravvedimento attivo non possono essere adottati provvedimenti cautelari e i provvedimenti disciplinari non sono immediatamente esecutivi.

Capo II – Procedimento disciplinare

Art. 26 — Attivazione dell'azione disciplinare

1. L'apertura di un procedimento disciplinare avviene a seguito di esposto, ricorso o per iniziativa autonoma dell'organo titolare del potere disciplinare che comunque abbia avuto notizia di comportamenti sanzionabili disciplinarmente.
2. Gli scritti o i documenti anonimi non possono essere utilizzati, anche se l'organo competente può svolgere indagini autonome in ordine ai fatti segnalati.
3. In ogni fase del procedimento il socio ha diritto di essere assistito da un difensore tecnico.

Art. 27 — Prescrizione

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è verificato il fatto sanzionabile.
2. Il termine di prescrizione è interrotto con la comunicazione dell'atto di incolpazione e da tale data decorre un nuovo termine di prescrizione, che non potrà superare di oltre la metà il termine originario di cinque anni.
3. Il termine di prescrizione non è soggetto a sospensione.

Art. 28 — Fase deliberativa

1. Il Presidente dell'organo competente, oppure un componente da lui delegato, effettua una prima deliberazione di qualsiasi notizia di possibile rilevanza disciplinare.
2. Il Presidente od il suo delegato, ove ravvisi la manifesta infondatezza o la irrilevanza disciplinare della notizia, propone all'organo disciplinare l'archiviazione.
3. Dell'avvenuta archiviazione viene data notizia all'esponente ed al socio o organo interessati.
4. Se non si procede all'archiviazione, l'organo disciplinare delibera di dare inizio alla fase preliminare, nomina il relatore e dispone che vengano svolti gli accertamenti necessari.

Art. 29 — Fase preliminare ed istruttoria

1. L'inizio della fase preliminare è comunicato al socio dal Presidente o dal relatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla quale è allegata copia della notizia di rilevanza disciplinare.
2. La comunicazione contiene, altresì, l'avviso che, entro trenta giorni dalla ricezione, ha la facoltà:
 - a) di prendere visione degli atti ed estrarre copia dei documenti, di presentare memorie, documenti ed indicare temi di indagine;
 - b) di nominare un difensore;
 - c) di chiedere di essere sentito per esporre le proprie difese;
 - d) di comunicare l'indirizzo mail, anche certificata (PEC), o fax cui vuole che vengano inviate le successive comunicazioni o di eleggere domicilio.
3. In tale fase il relatore può assumere informazioni dal socio, dall'esponente e da altre persone, acquisire e svolgere ogni altra attività di indagine utile per la conoscenza dei fatti.
4. Ove il socio abbia presentato richiesta di essere sentito, il relatore gli comunica il giorno, l'ora e il luogo dell'audizione.

5. All'audizione procede personalmente il relatore, con l'eventuale presenza di altri componenti dell'organo disciplinare, che ne abbiano fatto richiesta.
6. Delle dichiarazioni viene redatto verbale di cui il socio può ottenere copia.
7. A seguito delle difese, il relatore può svolgere ulteriori indagini.

Art. 30 — Conclusione della fase preliminare e istruttoria

1. Esaurita la fase preliminare e istruttoria, il relatore informa l'organo disciplinare circa gli elementi di prova acquisiti.
2. L'organo disciplinare delibera in via alternativa:
 - a) L'archiviazione della notizia se il fatto non sussiste, se lo stesso non presenta aspetti rilevanti sotto il profilo disciplinare, se il socio non l'ha commesso o l'illecito risulta estinto, dandone comunicazione scritta al socio e all'esponente. Il procedimento può essere riaperto se emergono nuovi elementi non valutati precedentemente;
 - b) La formale apertura del procedimento disciplinare, predisponendo a tale proposito, su proposta del relatore, specifici capi di incolpazione.

Art. 31 — Atto di incolpazione

1. L'atto di incolpazione viene comunicato al socio e deve contenere:
 - a) Gli specifici comportamenti contestati con riferimento alle norme che si assumono violate;
 - b) L'elenco degli eventuali testi a carico;
 - c) L'avviso della fissazione della riunione alla quale potrà partecipare per esporre le sue difese, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo;
 - d) L'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore professionale o da un socio;
 - e) L'avviso della facoltà di presentare memorie difensive e di indicare testimoni a sua difesa sino a dieci giorni prima della riunione fissata;
 - f) L'avviso che i testimoni da lui indicati dovranno essere convocati per la riunione fissata, a sue cure e spese, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. I testimoni a carico vengono convocati dal relatore con le stesse modalità.
3. Tra la data di comunicazione dell'atto di incolpazione e quella della riunione devono intercorrere almeno trenta giorni liberi.

Art. 32 — Fase dibattimentale – Riunione

1. L'organo titolare del potere disciplinare è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi componenti.
2. La presidenza è assunta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal componente più anziano per iscrizione al CAI.
3. Nel caso in cui l'incolpato o alcuno degli incolpati e/o i loro difensori non siano presenti, il Presidente, se sussiste un legittimo impedimento a comparire, rinvia la trattazione ad altra riunione, dandone comunicazione agli assenti, disponendo, in caso contrario, che si proceda in loro assenza.
4. Il Presidente dà lettura del capo d'incolpazione, quindi invita il relatore ad esporre i fatti oggetto dell'indagine e i risultati della stessa.
5. Il Presidente rivolge domande direttamente all'esponente, ai testimoni e all'incolpato. Il relatore e gli altri componenti dell'organo giudicante rivolgono domande tramite il Presidente o, se egli li autorizza, direttamente.
6. I testimoni sono previamente invitati ad impegnarsi di riferire il vero e a non nascondere nulla di quanto è a loro conoscenza.
7. Gli incolpati ed i loro difensori possono rivolgere domande alle persone esaminate.
8. Di tutta l'attività svolta nel corso della riunione viene redatto apposito verbale e ciascun esaminato sottoscrive le proprie dichiarazioni.

9. L'inculpato ha diritto di essere ascoltato per ultimo e, personalmente o tramite il proprio difensore, di esporre ogni argomento utile alla propria difesa.
10. Se è necessario assumere ulteriori informazioni o esaminare altre persone non presenti, può essere disposto il rinvio ad altra riunione.
11. Nel caso previsto dal comma precedente, il Presidente dispone per le necessarie comunicazioni, salvo per le persone presenti, alle quali l'avviso è effettuato oralmente.

Art. 33 — Contestazione di fatti nuovi

1. Se nel corso della riunione emergono nuovi fatti disciplinarmente rilevanti, diversi da quelli specificati nel capo di incolpazione, e per procedere non risulti necessaria un'indagine separata, il Presidente, sentiti gli altri componenti dell'organo, li contesta all'inculpato presente, dandone atto a verbale.
2. Se l'inculpato chiede termine a difesa, la riunione deve essere rinviata a data non anteriore a trenta giorni. Il Presidente lo informa di tale diritto e della possibilità di presentare memorie ed indicare testi sui fatti nuovi fino a dieci giorni prima della nuova riunione.
3. Se l'inculpato non è presente, l'organo procedente, ove non ritenga necessaria un'indagine separata, dispone il rinvio ad altra riunione, dandone avviso all'inculpato. L'avviso deve contenere l'indicazione dei nuovi fatti e la facoltà di presentare nuove memorie ed indicare ulteriori testimoni nel termine di dieci giorni prima della nuova riunione.
4. Se la contestazione non comporta nuovi addebiti, ma mere precisazioni o correzioni materiali, il Presidente, d'ufficio o su richiesta, ne fa dare atto nel verbale.
5. In ogni altro caso deve essere estratta copia del verbale dal quale emerge la notizia di nuovi fatti disciplinarmente rilevanti e per essi si attiva la conseguente azione disciplinare.

Art. 34 — Immodificabilità dell'organo disciplinare

1. In caso di rinvio ad altra riunione l'organo disciplinare dovrà avere la stessa composizione od un numero inferiore dei componenti originari, purchè rappresentanti la maggioranza dell'organo stesso.

Art. 35 — Atti e dichiarazioni utilizzabili

1. Gli atti e i documenti acquisiti nel corso delle indagini sono utilizzabili per la deliberazione.

Art. 36 — Decisione

1. Esaurita l'istruttoria e chiusa la discussione, l'organo disciplinare delibera a maggioranza, procedendo a votazione sui punti e sulle questioni indicate dal Presidente. In caso di parità di voti, prevale la decisione più favorevole all'inculpato.
2. La deliberazione avviene in adunanza segreta. Le attività svolte in tale sede non vengono verbalizzate e su di esse deve essere mantenuto il segreto.
3. Assunta la deliberazione, il Presidente dà lettura del dispositivo alla presenza dell'inculpato e del difensore, se presenti.
4. Il termine per il deposito della deliberazione viene indicato nel dispositivo e non può comunque essere superiore a trenta giorni.
5. La motivazione è predisposta dal Presidente o dall'estensore all'uopo delegato, che non può essere il componente che abbia espresso voto contrario, e deve contenere:
 - a) L'indicazione dei componenti presenti;
 - b) La data in cui è stata adottata;
 - c) I fatti addebitati;
 - d) Le prove assunte;
 - e) L'esposizione dei motivi da cui risulti l'iter logico che ha condotto alla formazione della decisione e la correlazione tra decisione ed addebiti contestati;
 - f) La sottoscrizione del Presidente e dell'estensore delegato.

Art. 37 — Pubblicazione

1. La deliberazione è pubblicata mediante deposito presso la sede dell'organo titolare del potere disciplinare.
2. Quando non venga depositata nel termine indicato, la deliberazione è comunicata in copia integrale all'incolpato ed al suo difensore.
3. Copia della stessa è inviata all'esponente.
4. La decisione è immediatamente esecutiva.

Art. 38 — Termine per la conclusione dei procedimenti disciplinari

1. La fase preliminare ed istruttoria dei procedimenti disciplinari deve concludersi nel termine di sei mesi dalla data di avvenuta ricezione dell'esposto ovvero dalla data di conoscenza del fatto di rilevanza disciplinare da parte dell'organo titolare del potere disciplinare.
2. La fase dibattimentale dei procedimenti disciplinari deve concludersi nel termine di sei mesi dalla data di comunicazione dell'atto di incolpazione.
3. L'organo titolare del potere disciplinare, qualora vengano superati i termini di cui sopra, deve emettere provvedimento di non luogo ad ulteriormente procedere per intervenuto decorso del termine.

TITOLO III IMPUGNAZIONI

Capo I – Del giudizio di primo grado

Art. 39 — Impugnabilità dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari sono impugnabili secondo le norme, i termini e le procedure che seguono.

Art. 40 — Ricorso al Collegio Regionale o Interregionale

1. L'impugnazione dei provvedimenti disciplinari si propone con ricorso avanti al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri, territorialmente competente.
2. Il provvedimento di scioglimento di una Sezione Territoriale o Particolare può essere impugnato dal Consiglio Direttivo con decisione da adottarsi a maggioranza semplice.

Art. 41 — Termini

1. Il termine per ricorrere al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è di trenta giorni e decorre:
 - a) dalla scadenza del termine indicato nel dispositivo della decisione per il deposito della motivazione;
 - b) dalla comunicazione di copia integrale della decisione, ove non venga depositata nel termine indicato.
2. Sulla eventuale domanda di remissione in termini provvede il Collegio competente a conoscere dell'impugnazione.
3. Il procedimento avanti al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri deve concludersi entro il termine di sei mesi dalla ricezione del ricorso, salvo proroga concessa dal Collegio, comunque non superiore a sessanta giorni.
4. Ove tale termine venga superato il Collegio deve emettere provvedimento di non luogo ad ulteriormente procedere per intervenuto decorso del termine.

Art. 42 — Ricorso

1. Il ricorso può essere proposto anche da più parti contro lo stesso provvedimento, ma non possono essere impugnati congiuntamente più provvedimenti disciplinari.
2. Il ricorso va depositato presso la sede del competente Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri, o comunicato allo stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, e deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) l'indicazione di chi ricorre e della sua posizione associativa;
 - b) l'indicazione del provvedimento disciplinare e dell'organo che lo ha emesso;
 - c) una sufficiente esposizione dei fatti e dei motivi del ricorso;
 - d) la richiesta di annullamento o di modifica del provvedimento impugnato;
 - e) l'indicazione delle prove che vengono offerte;
 - f) l'allegazione di copia del provvedimento disciplinare impugnato, con l'eventuale prova della data della sua ricezione nell'ipotesi di cui all'art. 37, 2° comma, e dei documenti utili alla decisione;
 - g) la sottoscrizione di chi ricorre o del difensore munito di apposita procura scritta.
3. Entro quindici giorni dal deposito o dalla comunicazione di cui al 2° comma, il ricorso e gli eventuali allegati, esclusa la copia del provvedimento impugnato, devono, a cura del ricorrente, essere comunicati in copia all'organo che ha emesso il provvedimento impugnato, pena l'improcedibilità del ricorso.
4. Con il ricorso può essere richiesta la sospensione dell'efficacia immediatamente esecutiva del provvedimento impugnato.

Art. 43 — Declaratoria delle cause di inammissibilità o di improcedibilità

1. Ove siano ravvisabili cause di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso, il Presidente del collegio le dichiara, ne dispone l'archiviazione e ne dà comunicazione al ricorrente, che può riproporlo, se nei termini, ovvero proporre impugnazione avanti al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 44 — Atti preliminari all'udienza di discussione

1. Il Presidente del Collegio, entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso, previa riunione dei ricorsi avverso la stessa decisione, nomina con decreto il relatore e convoca la parte ricorrente ed il rappresentante dell'organo che ha emesso il provvedimento per un'udienza da tenersi entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso.
2. Con lo stesso decreto il Presidente decide in via provvisoria sull'eventuale istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento disciplinare. L'eventuale diniego non pregiudica la possibilità che la sospensione venga disposta dal Collegio all'udienza.
3. Il decreto che dispone sulla sospensione non è impugnabile.
4. Tra la comunicazione della convocazione e l'udienza deve intercorrere un termine libero non inferiore a trenta giorni.

Art. 45 – Udiienza di discussione

1. Il Collegio giudicante è costituito da almeno tre componenti.
2. Le funzioni di segretario dell'udienza vengono svolte da persona a ciò designata dal Presidente del collegio: essa provvede alla redazione del verbale e cura la conservazione in apposito archivio di tutti gli atti del procedimento.
3. Le parti possono chiedere di partecipare all'udienza in videoconferenza; tale richiesta, da presentarsi almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, deve essere accolta, salvo che il Collegio non disponga del corrispondente supporto tecnologico.
4. L'udienza di discussione può essere rinviata solo su accordo di tutte le parti o per legittimo e documentato impedimento del ricorrente o del suo difensore, nel qual caso rimane sospeso il termine di cui all'art. 41, 3° comma, per tutto il periodo di rinvio.
5. Fuori dai casi di cui al precedente comma, la mancata comparizione del ricorrente o del suo difensore non rende improcedibile il ricorso, ma si procede in sua assenza.

6. L'udienza inizia con l'esposizione dei fatti e delle questioni di diritto da parte del relatore, dopo di che il Presidente dichiara aperta la discussione e concede la parola alle parti ed ai loro difensori che siano presenti.

Art. 46 — Chiusura della discussione – Eventuali integrazioni istruttorie

1. Prima della chiusura della discussione i ricorrenti hanno diritto di far verbalizzare brevi dichiarazioni.
2. Dichiarata chiusa la discussione, il Collegio decide in camera di consiglio.
3. Ove ritenuto indispensabile, il Collegio può ordinare l'assunzione di testimoni, la produzione, l'esibizione e l'acquisizione di documenti, prorogando al massimo di sessanta giorni il termine per la decisione del ricorso.
4. In tale caso il Collegio fissa la nuova udienza da tenersi entro sessanta giorni.

Art. 47 — Decisione

1. Il Collegio delibera a maggioranza, procedendo a votazione sui punti e sulle questioni indicate dal Presidente. Ove non vi sia unanimità tra i componenti del Collegio si procede per votazioni palesi, votando per primo il componente con minore anzianità di iscrizione al Club Alpino Italiano e per ultimo il Presidente. In caso di parità di voti, prevale la decisione più favorevole all'incolpato.
2. L'estensore, che non può essere il componente che abbia espresso voto contrario, redige il dispositivo e lo sottoscrive unitamente al Presidente, che ne dà immediata lettura alle parti.
3. Entro i sessanta giorni successivi l'estensore provvede a redigere la motivazione.
4. Il testo integrale della decisione deve essere comunicato all'incolpato ed al difensore ove venga depositato oltre il termine di cui al comma precedente.
5. La decisione è immediatamente esecutiva.

Capo II – Del giudizio di secondo grado

Art. 48 — Attivazione del procedimento di secondo grado

1. Le decisioni dei Collegi Regionali e Interregionali dei Probiviri possono essere impugnate mediante ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.
2. Il ricorso va depositato presso la sede del Collegio Nazionale dei Probiviri o comunicato allo stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Legittimati a ricorrere sono gli incolpati od i loro difensori muniti di apposita procura scritta.

Art. 49 — Ricorso in secondo grado

1. Il ricorso in secondo grado deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) Le generalità e la posizione associativa del ricorrente;
 - b) L'indicazione della decisione impugnata che deve essere allegata in copia;
 - c) L'esposizione delle ragioni a sostegno del ricorso;
 - d) La sottoscrizione del ricorrente o del suo difensore munito di procura scritta.
2. Al giudizio di secondo grado sono applicabili, in quanto compatibili, le norme e i termini procedurali relativi al giudizio di primo grado, ma non sono ammesse nuove prove testimoniali o altre attività istruttorie, salvo che relative a fatti o documenti nuovi o conosciuti successivamente alla decisione di primo grado.
3. Il ricorrente deve dare immediato avviso del ricorso alla segreteria del Collegio dei Probiviri che ha emesso la decisione impugnata al solo fine di evitare che venga dichiarata o ritenuta definitiva la decisione di primo grado.
4. Qualora il Collegio sia investito della decisione su nullità verificatesi nel giudizio di primo grado, se accerta l'esistenza di dette nullità e ritiene che le stesse abbiano inficiato la decisione di primo grado, dichiara la nullità della decisione stessa e giudica nel merito con i poteri del Collegio di primo grado, anche in deroga alle esclusioni di cui al 2° comma.

Art. 50 — Termini

1. Il termine per proporre impugnazione contro le decisioni dei Collegi Regionali e Interregionali è di trenta giorni e decorre:
 - a) dalla scadenza del termine di cui all'art. 47, 3° comma;
 - b) dalla comunicazione della decisione nell'ipotesi di cui all'art. 47, 4° comma.
2. Sulla eventuale domanda di remissione in termini provvede il Collegio Nazionale adito.

TITOLO IV

REVISIONE – OTTEMPERANZA – NORME FINALI

Capo I – Del procedimento di revisione

Art. 51 — Revisione

1. Chi abbia riportato una sanzione disciplinare definitiva può chiedere la revisione del procedimento se viene in possesso di nuove prove che, se conosciute dagli organi che si sono pronunciati per la sua colpevolezza, avrebbero potuto portare ad una decisione a lui più favorevole.
2. Il ricorso va presentato al Collegio dei Probiviri che per ultimo si è pronunciato nel procedimento disciplinare.
3. Nel caso di provvedimento mai impugnato, il ricorso va presentato al Collegio Regionale o Interregionale competente e deve essere corredato dalla completa elencazione di tutti i nuovi elementi di prova.
4. Il termine per tale ricorso è di sessanta giorni da quando le nuove prove sono venute a conoscenza dell'interessato.
5. Al giudizio di revisione sono applicabili, in quanto compatibili, le norme procedurali per il giudizio di primo grado.

Capo II – Dell'esecuzione e del procedimento di ottemperanza

Art. 52 — Esecuzione delle decisioni

1. Il Collegio che ha pronunciato la decisione ne dà comunicazione all'organo che ha emesso il provvedimento impugnato affinché si adegui.
2. In caso di radiazione o sospensione dall'esercizio dei diritti del socio o di interdizione a ricoprire cariche sociali, l'organizzazione centrale, su segnalazione del Collegio che l'ha pronunciata, deve darne notizia ai soggetti e agli organi o strutture interessati, inclusi il Comitato Elettorale Centrale e gli eventuali Comitati Elettorali Territoriali interessati, nel rispetto del documento programmatico e del regolamento CAI sulla tutela dei dati personali.
3. Le decisioni di cui al comma precedente costituiscono condizione per la non eleggibilità alle cariche sociali e per la non attribuzione di incarichi.

Art. 53 — Inosservanza delle decisioni definitive adottate dai Collegi dei probiviri

1. Qualora gli organi che hanno emesso un provvedimento confermato o modificato dai Collegi dei Probiviri rifiutino o non provvedano a dare esecuzione entro trenta giorni alle decisioni divenute definitive, la parte che vi abbia interesse ne dà comunicazione al Presidente Generale, che attiva la procedura di ottemperanza, ordinando all'organo inadempiente di dare esecuzione alla decisione entro il termine di trenta giorni.

2. In caso di mancata ottemperanza nel termine di cui al comma precedente, il PG nomina un commissario ad acta perché provveda, in sostituzione dell'organo inadempiente, a dare esecuzione alla decisione.

3. La mancata ottemperanza costituisce comportamento contrario ai principi ispiratori dell'associazione e inosservanza a decisioni legittimamente emesse dagli organi istituzionali competenti ed è sanzionabile in via disciplinare.

Art. 54 — Norma di rinvio

1. Per tutto quanto qui non espressamente regolamentato, troveranno applicazione le norme del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Capo III – Norme finali

Art. 55 — Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2. Durante il periodo di vacatio, al regolamento verrà data adeguata pubblicità, applicando per analogia il disposto dell'art. 81 del Regolamento Generale.

3. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta la contestuale abrogazione delle disposizioni contenute nei Regolamenti delle Sezioni, anche Nazionali, degli OTCO, degli OTTO, delle Strutture Operative, dei G.R., delle Scuole e di ogni altro organo del CAI in materia disciplinare, che risultino non compatibili.

4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai procedimenti radicati prima della sua entrata in vigore ed alle Sezioni Nazionali (CAAI – AGAI – CNSAS).

DEFINIZIONI

Si riportano di seguito le definizioni più frequentemente usate nel presente regolamento, con il significato alle stesse attribuito:

Atto: documento che traduce in forma scritta una manifestazione di volontà avente rilevanza giuridica all'interno del sodalizio a qualsiasi livello

Avocazione: potere riconosciuto ad un organo gerarchicamente superiore di sostituirsi ad un organo inferiore nella prosecuzione di un procedimento disciplinare

Atto di incolpazione: atto con cui l'organo titolare del potere disciplinare contesta all'incolpato gli addebiti

Comportamento: insieme delle azioni ascrivibili ad un soggetto ed avente rilevanza ai fini del presente regolamento

Decisione: atto che conclude un procedimento avanti all'organo titolare del potere disciplinare diverso dall'applicazione di una sanzione disciplinare o avanti ad un Collegio dei Probiviri

Decreto: provvedimento del Presidente di un Collegio dei Probiviri, generalmente di contenuto ordinatorio e privo di motivazione

Delibazione: valutazione sommaria, senza necessità di indagini o accertamenti probatori, ma scaturente dalla lettura degli atti già in possesso

Esposto: atto con cui un socio porta a conoscenza di un organo che ritenga titolare di potere disciplinare atti o comportamenti che ritenga abbiano rilevanza disciplinare

Ordinanza: provvedimento di carattere ordinatorio succintamente motivato

Ottemperanza: obbligo di dare esecuzione alle decisioni dei Collegi dei Probiviri

Potere disciplinare: potestà legittima di perseguire e sanzionare soci o organi ritenuti responsabili di violazioni a norme scritte o ai principi ispiratori del sodalizio

Provvedimento cautelare: provvedimento provvisorio con cui l'organo competente interviene per impedire il reiterarsi di violazioni e/o per consentire la gestione ordinaria di un organo per la durata del procedimento disciplinare

Provvedimento disciplinare: provvedimento sanzionatorio che conclude un procedimento disciplinare, con applicazione di una sanzione

Ravvedimento attivo: comportamento del socio responsabile di fatti a rilevanza disciplinare che spontaneamente si ravvede e si attiva per elidene le conseguenze e/o ripararle

Ricorso: atto con cui un socio chiede al Collegio dei Probiviri competente, l'annullamento o la riforma di un provvedimento disciplinare che ritenga illegittimo o pregiudizievole nei suoi confronti oppure chiede al Collegio la convocazione delle parti in sede conciliativa;

Udienza: seduta del Collegio dei Probiviri;

Verbale: sintetica attestazione obbligatoria di quanto avvenuto in udienza, in camera di consiglio o in ambiti collegiali;

Verbale di conciliazione: documento che sancisce un accordo intervenuto avanti a un Collegio dei Probiviri.

GLOSSARIO

AD: Assemblea Nazionale dei Delegati

AGAI: Associazione Guide Alpine Italiane

ARD: Assemblea Regionale dei Delegati

CAAI: Club Alpino Accademico Italiano

CC: Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo

CDC: Comitato Direttivo Centrale

CDR: Comitato Direttivo Regionale

CE: Comitato Elettorale

CNSAS: Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

GR: Gruppo Regionale

OTCO: Organo Tecnico Centrale Operativo

OTTO: Organo Tecnico Territoriale Operativo

PG: Presidente Generale

INDICE GENERALE

PREAMBOLO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

TITOLO II - NORME PROCEDURALI

Capo I - Doveri, competenza e sanzioni

Capo II - Procedimento disciplinare

TITOLO III - IMPUGNAZIONI

Capo I - Del giudizio di primo grado

Capo II - Del giudizio di secondo grado

TITOLO IV - REVISIONE – OTTEMPERANZA – NORME FINALI

Capo I - Del procedimento di revisione

Capo II - Dell'esecuzione e del procedimento di ottemperanza

Capo III - Norme finali

DEFINIZIONI

GLOSSARIO

INDICE GENERALE

INDICE PER ARTICOLI

PREAMBOLO

Norme statutarie

Norme regolamentari

TITOLO I

- PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Difesa tecnica
- Art. 3 - Atti dei procedimenti
- Art. 4 - Modalità delle comunicazioni
- Art. 5 - Riunioni, sedute e udienze
- Art. 6 - Segretezza
- Art. 7 - Massimario
- Art. 8 - Computo dei termini
- Art. 9 - Sospensione dei termini
- Art. 10 - Astensione e ricusazione

TITOLO II

- NORME PROCEDURALI

Capo I

- Doveri, competenza e sanzioni

- Art. 11 - Doveri dei soci
- Art. 12 - Competenza in ambito disciplinare
- Art. 13 - Comunicazione da parte dell'organo superiore e avocazione
- Art. 14 - Conflitto di competenza
- Art. 15 - Inerzia degli organi territoriali
- Art. 16 - Rimessione al CDC per competenza funzionale
- Art. 17 - Estinzione dell'azione
- Art. 18 - Principio di adeguatezza dei provvedimenti disciplinari
- Art. 19 - Provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci per responsabilità individuali e sanzioni accessorie
- Art. 20 - Provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci per responsabilità collegiali e sanzioni accessorie
- Art. 21 - Provvedimenti disciplinari nei confronti di organi monocratici
- Art. 22 - Provvedimenti disciplinari nei confronti delle sezioni
- Art. 23 - Esecutività dei provvedimenti disciplinari
- Art. 24 - Provvedimenti cautelari
- Art. 25 - Ravvedimento attivo

Capo II

- Procedimento disciplinare

- Art. 26 - Attivazione dell'azione disciplinare
- Art. 27 - Prescrizione
- Art. 28 - Fase deliberativa
- Art. 29 - Fase preliminare ed istruttoria
- Art. 30 - Conclusione della fase preliminare e istruttoria
- Art. 31 - Atto di incolpazione
- Art. 32 - Fase dibattimentale – Riunione

- Art. 33 - Contestazione di fatti nuovi
- Art. 34 - Immodificabilità dell'organo disciplinare
- Art. 35 - Atti e dichiarazioni utilizzabili
- Art. 36 - Decisione
- Art. 37 - Pubblicazione
- Art. 38 - Termine per la conclusione dei procedimenti disciplinari

TITOLO III - IMPUGNAZIONI

- Capo I - Del giudizio di primo grado**
- Art. 39 - Impugnabilità dei provvedimenti disciplinari
- Art. 40 - Ricorso al Collegio Regionale o Interregionale
- Art. 41 - Termini
- Art. 42 - Ricorso
- Art. 43 - Declaratoria delle cause di inammissibilità o di improcedibilità
- Art. 44 - Atti preliminari all'udienza di discussione
- Art. 45 - Udienza di discussione
- Art. 46 - Chiusura della discussione – Eventuali integrazioni istruttorie
- Art. 47 - Decisione

- Capo II - Del giudizio di secondo grado**
- Art. 48 - Attivazione del procedimento di secondo grado
- Art. 49 - Ricorso in secondo grado
- Art. 50 - Termini

TITOLO IV - REVISIONE – OTTEMPERANZA – NORME FINALI

- Capo I - Del procedimento di revisione**
- Art. 51 - Revisione

- Capo II - Dell'esecuzione e del procedimento di ottemperanza**
- Art. 52 - Esecuzione delle decisioni
- Art. 53 - Inosservanza delle decisioni definitive adottate dai Collegi dei probiviri
- Art. 54 - Norme di rinvio

- Capo III - Norme finali**
- Art. 55 - Norme finali e transitorie

DEFINIZIONI

GLOSSARIO

INDICE GENERALE

INDICE PER ARTICOLI